

SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE SPECIALE

PER LA RATIFICA
DEI DECRETI LEGISLATIVI EMANATI
NEL PERIODO DELLA COSTITUENTE

RIUNIONE DEL 30 NOVEMBRE 1951

(55ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

INDICE

Disegni di legge:

(Seguito della discussione e approvazione)

«Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, concernente: Costituzione di ruoli speciali transitori per gli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, artistica, di avviamento professionale ed elementare» (N. 1520) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE Pag. 735
FERRABINO, *relatore* 736

(Discussione e approvazione)

«Ratifica di decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Assemblea costituente, modificati in leggi successive» (N. 1991) (Approvato dalla Camera dei deputati):

VARALDO, *relatore* 738

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Alberti Giuseppe, Boccassi, Boeri, Corbellini, De Pietro, Fazio, Ferrabino, Gasparotto, Giardina, Giua, Jannelli, Labriola, Palermo, Pezzini, Platone, Rizzo Domenico, Salomone, Spezzano e Varaldo.

Interviene alla riunione il Ministro della pubblica istruzione, onorevole Segni.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: «Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, concernente: Costituzione di ruoli speciali transitori per gli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, artistica, di avviamento professionale ed elementare» (N. 1520) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, concernente: Costituzione di ruoli speciali transitori per gli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, artistica, di avviamento professionale ed elementare».

Come i colleghi ricorderanno, nella riunione del 6 giugno 1951 la Commissione approvò la maggior parte delle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127; fu rinviata, però, la discussione relativamente alle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati agli arti-

coli 8, 13 e 20 del decreto legislativo anzidetto, a causa di riserve avanzate dalla Commissione finanze e tesoro. Nel frattempo la Commissione finanze e tesoro ha chiarito i dubbi sulla portata finanziaria delle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati agli articoli già citati del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127 e il Presidente della Commissione finanze e tesoro, senatore Paratore, mi ha incaricato di comunicare che nulla osta all'approvazione delle modificazioni in questione.

FERRABINO, *relatore*. La Commissione già si esprime favorevolmente sul merito delle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati agli articoli 8, 13 e 20 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127. Come il Presidente, senatore Salomone, ha ricordato, dette modificazioni non furono messe in votazione per le obiezioni sollevate dalla Commissione finanze e tesoro. Venute meno, però, queste obiezioni, non resta altro che procedere alla votazione delle modificazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento agli articoli 8, 13 e 20 del decreto legislativo già citato.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti la seguente parte dell'articolo unico del disegno di legge, concernente la modificazione apportata dalla Camera dei deputati all'articolo 8 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127:

Art. 8. — Al primo comma sono soppresse le parole: «con riferimento però agli stipendi del solo grado iniziale».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto ai voti la seguente parte dell'articolo unico, concernente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati all'articolo 13 del decreto legislativo:

Art. 13. — Sono aggiunti i seguenti commi:

«I maestri di cui al secondo comma cessano di appartenere al ruolo speciale transitorio al momento in cui essi vengono nominati nel ruolo organico per effetto del risultato ottenuto nei concorsi magistrali indetti nel 1947; tuttavia essi, qualora rinuncino alla nomina nel ruolo organico, possono chiedere di essere reinscritti nella graduatoria del ruolo speciale transitorio, al posto che sarebbe loro

spectato in base ai titoli per la iscrizione normale nel ruolo stesso.

«Nei posti di ruolo speciale transitorio che si rendono disponibili nelle singole provincie a seguito dell'assunzione nel ruolo organico dei maestri di cui al secondo comma è disposta via via l'assunzione di altrettanti aspiranti secondo la rispettiva graduatoria. I provvedimenti di assunzione non possono in ogni caso avere decorrenza anteriore al 1° ottobre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto ai voti la seguente parte dell'articolo unico, concernente la modificazione apportata dalla Camera dei deputati all'articolo 20 del decreto legislativo:

Art. 20. — Al primo comma sono soppresse le parole: «in relazione al numero degli iscritti in detti ruoli transitori che per qualsiasi causa cesseranno di appartenere agli stessi, nonchè...».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto infine ai voti l'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 5. — Dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«Se essi passano nel ruolo ordinario per effetto di concorso dopo compiuto il triennio, conseguono il passaggio definitivo nel nuovo ruolo dopo un anno di prova, mentre se vi passano durante il triennio, completano nel nuovo ruolo il periodo triennale di prova».

Al secondo comma, le parole: «che nel triennio di prova non conseguano», sono sostituite dalle seguenti: «che nelle due sessioni di esami di abilitazione immediatamente successive alla loro ammissione nel ruolo speciale transitorio non conseguano...».

Dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

« Gli insegnanti iscritti nei ruoli speciali transitori degli istituti di istruzione artistica, qualora siano nominati a posti relativi ad insegnamenti diversi da quelli da essi tenuti quali insegnanti di ruolo, oppure da essi tenuti per incarico nel quinquennio scolastico 1943-44-1947-48 e per il numero di anni prescritti per aver diritto a partecipare al concorso a posti di ruolo speciale transitorio, dovranno sostenere, entro il triennio della nomina, invece dell'esame di abilitazione previsto dal comma precedente per gli insegnanti delle scuole secondarie, un apposito esame secondo le norme che saranno stabilite dal Ministero della pubblica istruzione.

« Coloro che non supereranno tale esame cesseranno di far parte del ruolo speciale transitorio e, se precedentemente alla nomina in detto ruolo erano insegnanti di ruolo in istituti di istruzione artistica, saranno restituiti al ruolo da cui provengono ».

Art. 6. — Il secondo comma è sostituito dal seguente :

« Per la destinazione dei professori di ruolo speciale transitorio ad una delle sedi comprese nell'articolo 14 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, si applicano le disposizioni del decreto stesso, le quali avranno effetto, sia per le cattedre di ruolo ordinario, sia per i posti di ruolo transitorio, a partire dai trasferimenti che saranno disposti con decorrenza 1° ottobre 1952 ».

Art. 8. — Al primo comma sono soppresses le parole: « con riferimento però agli stipendi del solo grado iniziale ».

Art. 13. — Sono aggiunti i seguenti commi :

« I maestri di cui al secondo comma cessano di appartenere al ruolo speciale transitorio al momento in cui essi vengono nominati nel ruolo organico per effetto del risultato ottenuto nei concorsi magistrali indetti nel 1947; tuttavia essi, qualora rinuncino alla nomina nel ruolo organico, possono chiedere di essere reinscritti nella graduatoria del ruolo speciale transitorio, al posto che sarebbe loro spettato in base ai titoli per la iscrizione normale nel ruolo stesso.

« Nei posti di ruolo speciale transitorio che si rendono disponibili nelle singole provincie a seguito dell'assunzione nel ruolo organico dei

maestri di cui al secondo comma, è disposta via via l'assunzione di altrettanti aspiranti secondo la rispettiva graduatoria. I provvedimenti di assunzione non possono in ogni caso avere decorrenza anteriore al 1° ottobre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Art. 14. — È aggiunto il seguente comma :

« L'insegnante che abbia superato con esito favorevole il periodo di prova e in un concorso magistrale indetto dal Ministero, dal provveditore agli studi, da un Governo regionale o da un Comune già dotato dell'autonomia scolastica, abbia riportato nelle singole prove una votazione non inferiore ai 6/10, anziché essere confermato nel ruolo speciale transitorio, è iscritto nel ruolo organico con qualifica di ordinario e collocato nel grado iniziale. Se la predetta votazione è stata ottenuta dopo avere avuto la conferma nel ruolo speciale transitorio, l'insegnante è iscritto nel ruolo organico con la qualifica di ordinario a decorrere dal 1° ottobre successivo alla data del concorso al quale ha partecipato, e il servizio prestato nel ruolo speciale transitorio dopo la conferma verrà valutato come servizio di ruolo organico ».

Art. 14-bis (nuovo). — « Il maestro di ruolo speciale transitorio che venga comunque assunto nel ruolo organico durante il periodo di prova, è iscritto nel ruolo organico con la qualifica di straordinario e il periodo di prova già compiuto nel ruolo speciale transitorio verrà ritenuto valido ai fini del compimento del periodo di straordinariato nel ruolo organico.

« Il maestro che all'atto dell'assunzione nel ruolo organico sia stato già confermato nel ruolo speciale transitorio, è iscritto nel ruolo organico con la qualifica di ordinario e il servizio da lui prestato nel ruolo speciale transitorio dopo la conferma verrà valutato come servizio di maestro ordinario.

« Il maestro di ruolo speciale transitorio qualora sia comunque assunto nel ruolo organico, conserva a titolo di assegno personale, utile a pensione, da riassorbire nei successivi aumenti di stipendio nel grado e per promozioni, l'eccedenza eventuale dell'importo dello

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

55ª RIUNIONE (30 novembre 1951)

stipendio base goduto nel ruolo speciale transitorio sull'importo dello stipendio iniziale in vigore per il grado conseguito nel ruolo organico ».

Art. 20. — Al primo comma sono soppresse le parole: « in relazione al numero degli iscritti in detti ruoli transitori che per qualsiasi causa cesseranno di appartenere agli stessi, nonchè... ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica di decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Assemblea costituente modificati in leggi successive** » (N. 1991) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Ratifica di decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea costituente, modificati in leggi successive.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

I seguenti decreti legislativi sono ratificati:

6 settembre 1946, n. 89. — Nuove norme per la concessione delle terre incolte ai contadini.

27 dicembre 1947, n. 1710. — Norme integrative ed interpretative delle disposizioni vigenti in materia di concessione di terre incolte ai contadini.

30 novembre 1946, n. 736. — Concessione all'Associazione italiana della Croce rossa e all'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta della facoltà di tenere in servizio, dopo il 15 aprile 1946, il personale occorrente alle gestioni di servizi sanitari di cui ai decreti interministeriali 12 ottobre 1945 e 22 marzo 1946 e dei servizi direttamente connessi; *modificato con legge 26 marzo 1949, n. 163.* — Abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 novembre 1946, n. 736.

18 gennaio 1947, n. 133. — Nuove norme sul matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri; *modificato con legge 29 marzo 1949, n. 136.* — Temporanee modificazioni al decreto legislativo 18 gennaio 1947, n. 133.

21 maggio 1947, n. 564. — Facoltà al Ministro per la difesa di bandire, in deroga alle vigenti norme sul reclutamento ufficiali, un concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo di 15 ufficiali subalterni di complemento dell'A.A.r.n.; *modificato con legge 1º marzo 1949, n. 116.* — Decorrenza dell'anzianità nel grado di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'A.A.r.n. dei vincitori del concorso di cui al decreto 21 maggio 1947, n. 564.

31 luglio 1947, n. 805. — Concessione di aumento in aggiunta al trattamento economico già attribuito a ciascuna delle famiglie di Cesare Battisti, di Nazario Sauro e di Damiano Chiesa.

12 ottobre 1947, n. 1487. — Utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, navali ed aeronautici appartenenti alle Amministrazioni militari; *modificato con legge 6 novembre 1948, n. 1473.* — Proroga, con modificazioni, dell'efficacia del decreto legislativo 12 ottobre 1947, n. 1487.

14 febbraio 1948, n. 49. — Rivalutazioni per conguaglio monetario; *modificato con legge 1º aprile 1949, n. 94.* — Trasferimento a capitale dei saldi attivi delle rivalutazioni per conguaglio monetario operato a mente del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 49.

5 febbraio 1948, n. 61. — Trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio presso gli Enti pubblici locali; *modificato con legge 8 marzo 1949, n. 99.* — Proroga, con modificazioni, del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61.

26 gennaio 1948, n. 90. — Modalità di pagamento dell'integrazione bilanci degli Enti comunali di assistenza (E.C.A.) dell'indennità di caropane e di altre spese dell'Amministrazione dell'interno; *modificato con legge 24 novembre 1948, n. 1437.* — Proroga al 30 giugno 1949 del decreto legislativo 26 giugno 1948, n. 90.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

55ª RIUNIONE (30 novembre 1951)

31 gennaio 1948, n. 109. — Condono di soprattasse e pene pecuniarie in materia tributaria; *modificato con legge 13 luglio 1948, n. 1100*, — Modificazioni all'articolo 2 del decreto legislativo 31 gennaio 1948, n. 109.

19 marzo 1948, n. 249. — Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 165, relativo alla revoca di benefici in materia di pensioni e di altre provvidenze accordate agli appartenenti alla disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale e sue specialità e ai cittadini aventi benemerenze fasciste; *modificato con legge 26 gennaio 1949, n. 20*. — Nuove disposizioni relative al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, e modifica dei termini stabiliti dall'articolo 5 del decreto stesso.

27 marzo 1948, n. 396. — Ripristino e completamento della ferrovia Umbertide-Sansepolero e costruzione del tronco Camigliati-San Giovanni in Fiore, delle ferrovie Calabro-Lucane; *modificato con legge 21 aprile 1949, n. 209*. — Modificazioni al decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 396.

19 aprile 1948, n. 556. — Riordinamento e coordinamento dell'assistenza in favore dei profughi; *modificato con legge 1º marzo 1949, n. 51*. — Modificazioni al decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556.

2 aprile 1948, n. 796. — Modificazione ai diritti di verifica prima e periodica dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, dei misuratori del gas e dei manometri campioni; *modificato con legge 14 febbraio 1951, n. 73*. — Modificazioni al testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure del 23 agosto 1890, n. 7088, e all'articolo 5 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 796.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Varaldo.

VARALDO, *relatore*. Il presente disegno di legge sottopone al nostro esame, per la ratifica, quindici decreti legislativi, dodici dei quali sono stati modificati con leggi successive approvate dal Parlamento dopo l'8 maggio 1948.

Non modificati con leggi successive sono il decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89, il decreto legislativo 27 dicembre 1947, n. 1710, riguardanti norme per la concessione di terre incolte ai contadini, e il decreto legislativo 31 luglio 1947, n. 805, che concede aumenti in aggiunta al trattamento economico già attribuito a ciascuna delle famiglie di Cesare Battisti, di Nazario Sauro e di Damiano Chiesa.

Debbo, poi, fare osservare alla Commissione che l'efficacia di alcuni di questi decreti legislativi si è già esaurita, essendo in qualche caso sopravvenuto il termine di scadenza, che è stato prorogato da leggi successive, ed in altri casi trattandosi di decreti legislativi riguardanti concorsi ormai espletati o autorizzazione a costruire determinate opere.

Ritengo perciò che la Commissione possa senz'altro approvare il presente disegno di legge anche in considerazione del fatto che le opportune modificazioni ai singoli decreti legislativi sono state già apportate con leggi successive, a suo tempo esaminate dai due rami del Parlamento.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo unico, di cui già è stata data lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 10,35.